

## Capitolo 16° -PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

### *Sommario*

#### **Parte prima**

#### **Commercio dei prodotti chimici in genere**

Contrattazione	Art.	1
Forma e perfezionamento dell'ordine	"	2
Requisiti tecnici della merce	"	3
Imballaggi	"	4
Consegna	"	5
Verifica della merce	"	6
Oneri delle imposte di fabbricazione	"	7
Pagamento	"	8
Contestazioni di qualità	"	9

## Capitolo 16° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

### Parte prima

#### Commercio dei prodotti chimici in genere

##### **Art. 1 - Contrattazione.**

I prodotti chimici in genere e i generi per tintoria, appretto, stamperia e concia, trattamenti superficiali dei metalli e depurazione di scarichi industriali, sono contrattati in base alle specifiche dichiarate nei bollettini tecnici e di sicurezza.

##### **Art. 2 - Forma e perfezionamento dell'ordine.**

Gli ordini possono essere indifferentemente stipulati sia per iscritto che verbalmente, direttamente o a mezzo di intermediari.

Le vendite effettuate a mezzo di intermediari sono impegnative anche per il venditore, salvo che questi non dichiari la mancata accettazione dell'ordine entro 15 giorni dalla data dello stesso.

Nell'ordine vengono specificati anche i termini di consegna che sono, comunque, regolati dalle norme internazionali.

##### **Art. 3 - Requisiti tecnici della merce.**

La merce deve possedere i requisiti tecnici richiesti dall'impiego a cui il fabbricante espressamente la dichiara destinata o destinabile.

Il compratore, però, prima di intraprendere l'utilizzazione definitiva della merce fornitagli, deve accertarne l'idoneità su un campione di essa, richiedendo, se del caso, l'assistenza tecnica dello stesso fabbricante.

Per i prodotti chimici industriali contrattati o venduti con la sola indicazione di un titolo percentuale, si garantisce esclusivamente la costituzione e la qualità delle singole impurità riportate sui bollettini tecnici.

##### **Art. 4 - Imballaggi.**

Salvo espresso patto contrario, i recipienti e gli imballaggi restano di proprietà del compratore.

##### **Art. 5 - Consegna.**

Se nell'ordine è convenuta la consegna pronta, la merce deve:

- essere consegnata entro i 5 giorni feriali successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se si tratta di merce da consegnare su piazza;
- essere spedita entro gli 8 giorni feriali successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se si tratta di merce da consegnare fuori piazza.

Le merci viaggiano a rischio e pericolo del compratore, se consegnate a mezzo vettore designato dal compratore stesso.

##### **Art. 6 - Verifica della merce.**

La verifica quantitativa della merce deve essere eseguita all'atto della consegna.

Le merci con provenienza d'oltre mare devono essere verificate all'atto dello sdoganamento, per quanto riguarda le avarie che possono avere subito durante il viaggio.

**Art. 7 - Oneri delle imposte di fabbricazione.**

Le variazioni che intervengono nell'ammontare dell'imposta di fabbricazione prima della consegna della merce da parte del venditore, sono a carico o a favore del compratore.

**Art. 8 - Pagamento.**

Le modalità di pagamento vengono indicate dal venditore al compratore all'atto dell'ordine.

In difetto di pattuizioni, i pagamenti devono essere fatti al domicilio del venditore e a 30 giorni dalla data della fattura.

In caso di contratto per consegne ripartite, il mancato pagamento di una precedente fattura nei termini pattuiti o di cui ai commi precedenti dà diritto al venditore di sospendere le ulteriori consegne, salva l'azione per la risoluzione del contratto.

**Art. 9- Contestazioni di qualità.**

Il compratore deve accertare l'idoneità della merce fornitagli prima di intraprendere l'utilizzazione.

Le eccezioni del compratore, relative alla qualità della merce, devono essere denunciate al venditore entro 8 giorni dal ricevimento se la merce è consegnata in imballi del fornitore.

Per la merce sfusa la conformità della qualità pattuita va accertata mediante prelievo di campioni prima dello scarico della merce stessa in serbatoi o imballi del cliente.

Non sono ammesse contestazioni se la qualità rientra nelle caratteristiche tipiche della produzione corrente, salvo specifica richiesta qualitativa formulata prima della conclusione del contratto.

In ogni caso, qualora si tratti di prodotti che richiedano controlli chimico-biologici, il termine per la denuncia è di 15 giorni dal ricevimento della merce.